

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2091

Vol. 1973/0376

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2091 def.

Bruxelles, 18 dicembre 1973

Modifica della proposta di direttiva concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ad alcuni elementi e caratteristiche dei
trattori agricoli a ruote

(Modifica presentata dalla Commissione al Consiglio
in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del Trattato CEE)

Motivazione

I. GENERALITA'

La procedura di omologazione di portata comunitaria che è oggetto della direttiva approvata dal Consiglio il 19 dicembre 1972 implica tutta una serie di direttive particolari concernenti le prescrizioni tecniche e i metodi di controllo cui debbono essere sottoposti i trattori agricoli a ruote qualora sia richiesta l'omologazione CEE.

Nell'ambito di tale procedura la Commissione aveva trasmesso al Consiglio, il 23 luglio 1968, una proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ad alcuni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli a ruote (1).

Per quanto riguarda le prescrizioni relative al campo di visibilità contenute nel Titolo XII dell'allegato alla direttiva soprammenzionata, la Commissione, visto, da una parte, che non sono state a tutt'oggi elaborate le prescrizioni generali relative al campo di visibilità dei veicoli a motore alle quali si proponeva di far riferimento e, dall'altra, che è stato possibile trovare una soluzione tecnica per il campo di visibilità dei trattori agricoli, ha giudicato opportuno modificare la sua proposta iniziale presentando delle prescrizioni tecniche destinate a risolvere a livello comunitario il problema di questa caratteristica dei trattori agricoli.

(1) G.U. C 125 del 28 novembre 1968, pag. 37

II. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Il nuovo Titolo XII dispone che ogni trattore sia costruito e attrezzato in modo da garantire al conducente un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro nei campi. Le prescrizioni dettagliate specificano le condizioni per avere un campo di visibilità sufficiente. Sono stati previsti, in particolare, un procedimento di delimitazione delle zone d'ombra, che può essere sostituito da un calcolo matematico, e delle prescrizioni per l'area trasparente del parabrezza e per i tergicristallo, qualora i trattori siano muniti di tali dispositivi.

Il testo del Titolo XII della proposta iniziale è pertanto sostituito dal testo seguente:

T I T O L O X I I

CAMPO DI VISIBILITA'

DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO

1. Definizioni

1.1. Campo di visibilità

Per "campo di visibilità" si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore è in grado di vedere.

1.2. Punto di riferimento

Per "punto di riferimento" si intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore - in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione media indicata dal costruttore del trattore.

1.3. Emiciclo di visibilità

Per "emiciclo di visibilità" si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco - visto nel senso della direzione di marcia - si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (fig. 2).

1.4. Zone d'ombra

Per "zone d'ombra" si intendono le superfici orizzontali comprese nel piano dell'emiciclo di visibilità che non sono visibili dal punto di riferimento a causa delle strutture del trattore.

1.5. Effetto di schermo

Per "effetto di schermo" si intendono le corde dei settori dell'eminciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, come ad esempio i montanti del tetto.

1.6. Settore di visibilità

Per "settore di visibilità" si intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.6.1. verso l'alto,
da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento,

1.6.2. sul piano stradale,
dalla zona esterna all'eminciclo di visibilità adiacente al settore dell'eminciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che è diviso in due da questo piano.

1.7. Raggio d'azione dei tergicristallo

Per "raggio d'azione" dei tergicristallo si intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristallo.

2. Prescrizioni per la costruzione ed il controllo

2.1. Generalità

Il trattore deve essere costruito ed attrezzato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale, un campo di visibilità sufficiente in condizioni stradali e atmosferiche normali. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando sono soddisfatte le disposizioni che seguono.

2.2. Controllo del campo di visibilità

2.2.1. Procedimento di delimitazione delle zone d'ombra

2.2.1.1. Il trattore va collocato su un piano orizzontale in un ambiente oscurabile (fig. 2). Dopo aver posto nel punto di riferimento una sorgente luminosa puntiforme, si misura l'ampiezza delle zone d'ombra formatesi sul piano dell'eminciclo di visibilità.

- 2.2.1.2. Le zone d'ombra di cui al punto 1.4. non devono interessare l'arco dell'emicielo di visibilità.
- 2.2.1.3. L'effetto di schermo di cui al punto 1.5. non deve superare i valori indicati nella figura 3 per la curva inferiore di separazione indicata nel diagramma della figura 3.
- 2.2.1.4. L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi di larghezza superiore a 80 mm non può avere un'estensione inferiore a 2,50m, misurata sulla corda che congiunge i centri delle corde dei settori dell'emicielo di visibilità che non possono essere visti.
- 2.2.1.5. Sulla superficie totale dell'emicielo di visibilità non si devono avere più di 6 effetti di schermo. Nel settore di visibilità di cui al punto 1.6. non ne possono entrare più di 2.
- 2.2.1.6. Gli effetti di schermo derivanti da valori compresi fra la curva inferiore e la curva superiore di separazione del diagramma della figura 3 sono ammissibili soltanto se gli elementi costruttivi che ne sono all'origine non possono essere sagomati o disposti in altro modo. Complessivamente non si possono avere più di 2 effetti di schermo di questo genere, e solo fuori del settore di visibilità.
- 2.2.1.7. Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di un retrovisore di modello autorizzato non sono prese in considerazione.
- 2.2.2. Calcolo matematico degli effetti di schermo.
- 2.2.2.1. L'ammissibilità dei diversi effetti di schermo può venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la ripartizione secondo il numero degli effetti di schermo, valgono le prescrizioni dei punti 2.2.1.4. e 2.2.1.5.
- 2.2.2.2. Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo è ottenuto con la formula $\frac{b - 65}{a} \cdot 12.000$
dove
a = distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo passante per l'elemento nella direzione del semicerchio di visibilità, e
b = larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità misurata sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo.
- 2.2.2.3. Gli effetti di schermo determinati secondo la procedura del punto 2.2.2.2. non possono essere superiori a 60 mm. Sono tuttavia ammessi due effetti di schermo di 1.200 mm ciascuno, purché cadano fuori del settore di visibilità e siano dovuti a elementi costruttivi che non possono essere sagomati o disposti in altro modo.

2.3. Area trasparente del parabrezza

Sul trattore è montato un parabrezza, l'area trasparente del parabrezza deve essere tale da soddisfare le prescrizioni di cui al punto 2.

2.4. Tergicristallo

2.4.1. Se sul trattore è montato un parabrezza, questo deve essere munito di tergicristallo azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visione netta verso l'avanti corrispondente ad una lunghezza della corda del settore di visibilità di almeno 8 m.

2.4.2. La velocità di funzionamento dei tergicristallo deve essere di almeno 20 cicli al minuto.

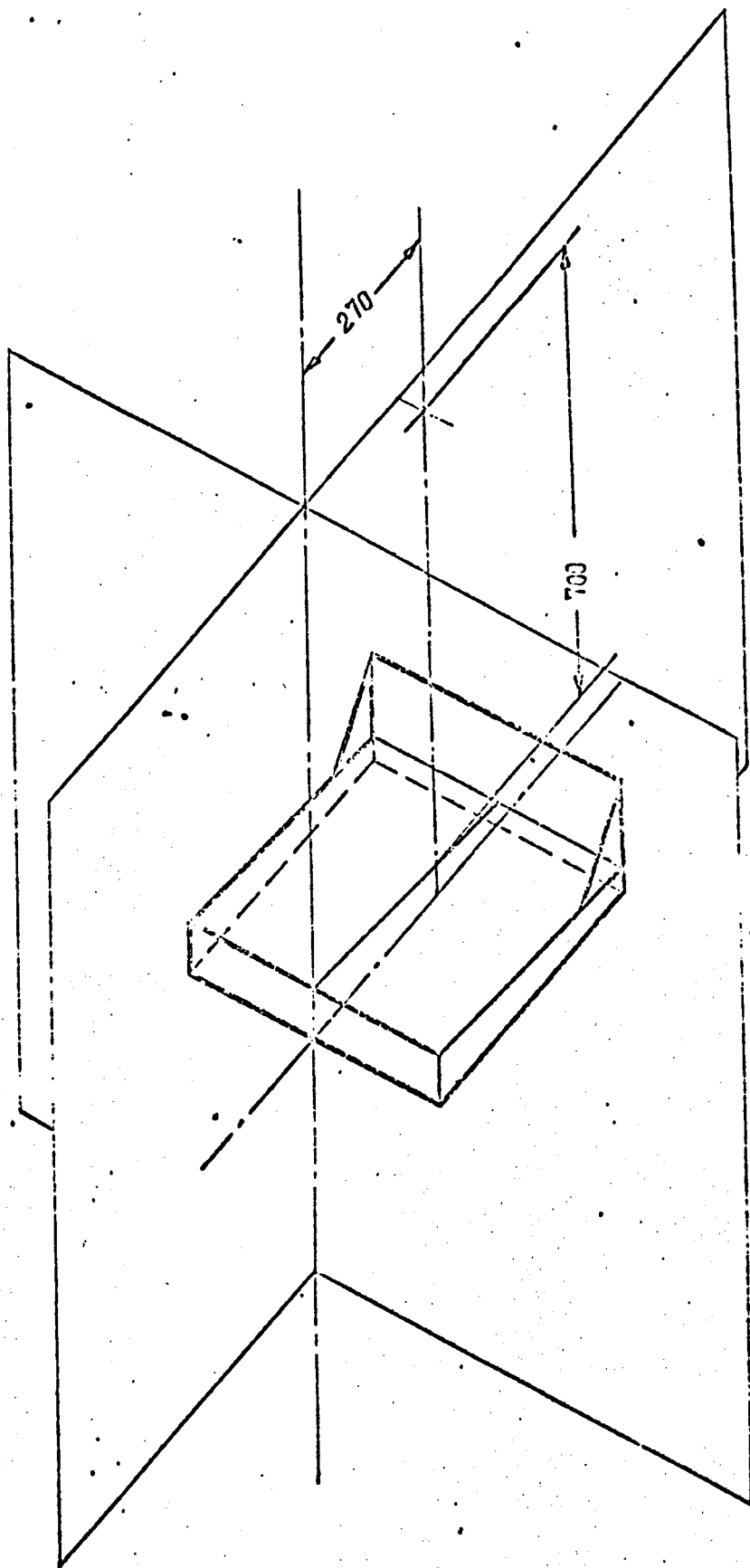
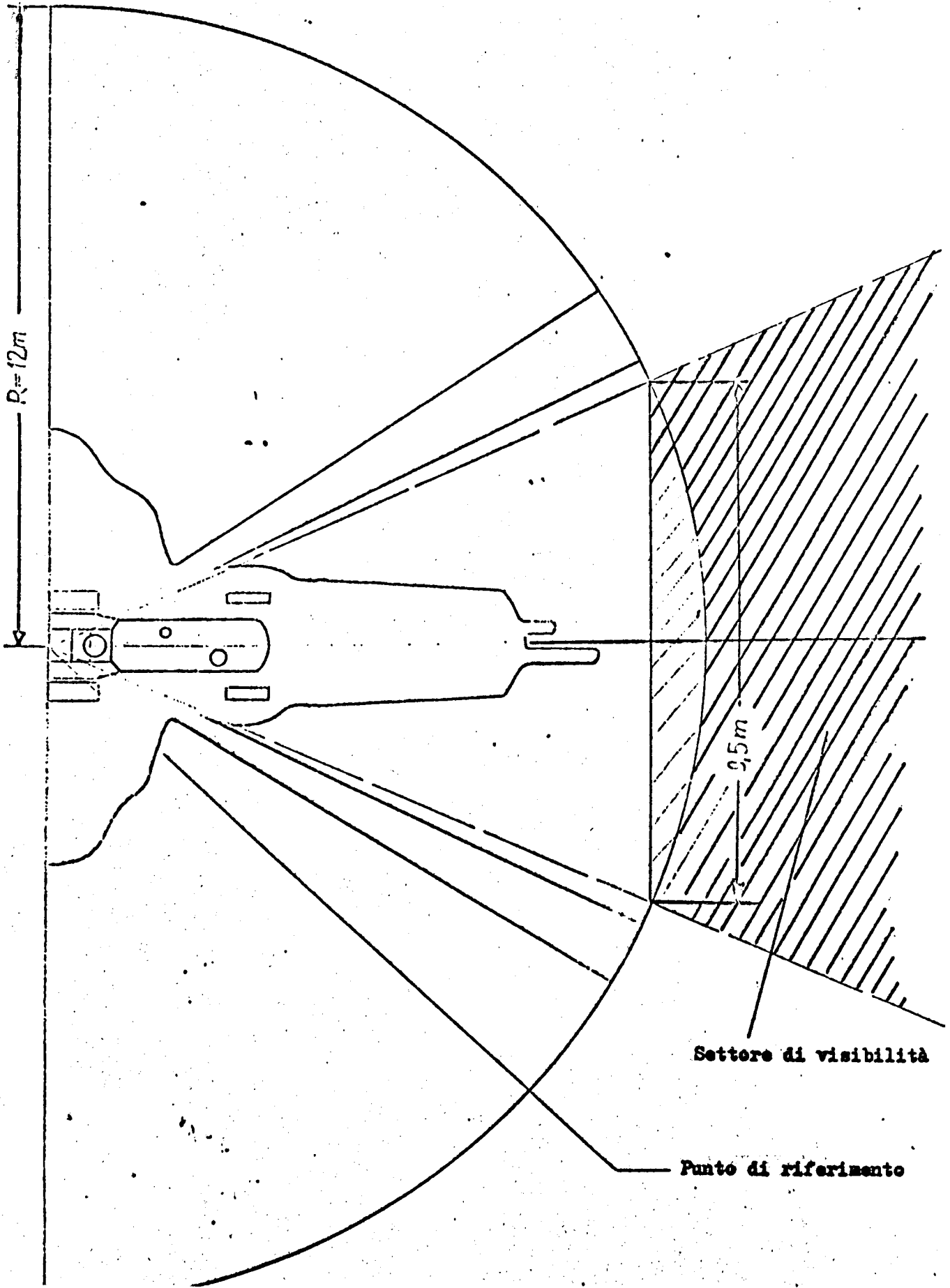
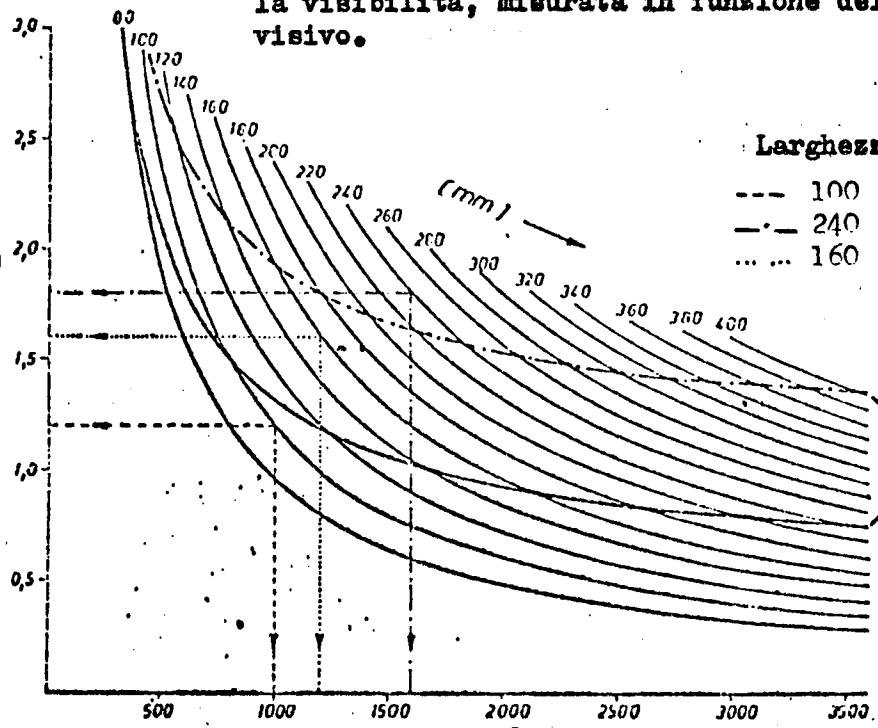


Figure 1



Effetto di schema sull'emiciolo di visibilità
(gli occhi riuniti nel punto di riferimento)

Larghezza dell'elemento costruttivo che ostacola la visibilità, misurata in funzione del raggio visivo.



Esempio :

Larghezza	Distanza	Effetto di schermo	Osservazione
--- 100	1000	1,2	ammissibile
--- 240	1600	1,6	non ammissibile
... 160	1200	1,6	non ammissibile

Limite dell'effetto di schermo fuori all'interno del settore di visibilità

Distanza dell'elemento costruttivo che impedisce la visibilità dal punto di riferimento [mm]

Figura 3